

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE DI FORNITURA

REQUISITI

L'offerta "PLACET FISSA ENERGIA ALTRI USI" è destinata esclusivamente ai clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo con fornitura di energia elettrica in bassa tensione, ai sensi del comma 2.3, lettera c) del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV).

Sono esclusi: i clienti multisito qualora almeno un punto di prelievo non ricada nei casi sopra descritti e i clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche.

Il contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica. È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del presente Contratto.

PREZZO DI FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

L'offerta prevede un prezzo composto da una componente P_{FIX} , applicata ad ogni punto di prelievo ed espressa in €/anno/PDP, ed una componente P_{VOL} , applicata ai consumi ed espressa in €/kWh. Le componenti del prezzo P_{FIX} e P_{VOL} (comprensiva delle perdite di rete) sono fisse e invariabili per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura (di cui all'art. 7 CGF).

PREZZO COMPONENTE P_{FIX}

240,80 €/ANNO/PDP

PREZZO COMPONENTE P_{VOL} (comprensiva delle perdite di rete)

MONORARIA ¹

(F1-F2-F3)

0,2490 €/KWH

MULTIORARIA ²

(F1)

0,2490 €/KWH

(F2)

0,2490 €/KWH

(F3)

0,2490 €/KWH

I prezzi delle componenti P_{FIX} e P_{VOL} sono IVA e imposte escluse.

1 Monoraria: applicabile ai contatori con rilevazione di lettura per fasce orarie e ai punti di prelievo sprovvisti di misuratore orario.

2 Multioraria: come da delibera ARERA n. 181/06 pubblicata in GU n. 211 del 11/09/2006: F1 feriali 8.00-19.00, F2 feriali 7.00-8.00, 19.00-23.00 e sabato 7.00-23.00, F3 feriali 23.00-7.00 e tutti i festivi.

Modifica trattamento punto di prelievo: in caso di modifica del trattamento del punto di prelievo, ai fini della disciplina del dispacciamento, da monorario a orario o per fasce orarie ERMES applicherà la componente P_{VOL} differenziata per fasce dal primo giorno del mese in cui la modifica avrà efficacia.

Saranno altresì a carico del Cliente, mediante addebito in bolletta, i corrispettivi per il servizio di dispacciamento (di cui alla Delibera ARG/elt 107/09 e s.m.i. - TIS E Delibera 111/06 e s.m.i.) così come applicati da Terna all'energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto come quantificate da ARERA, nonché il Corrispettivo Mercato Capacità, il cui valore è aggiornato trimestralmente da ARERA ai sensi del comma 34.8bis del TIV, tenendo conto delle perdite di rete.

In caso di modifica del trattamento del punto di prelievo, ai fini della disciplina del dispacciamento, da monorario a orario o per fasce orarie si applicherà la componente P_{VOL} differenziata per fasce dal primo giorno del mese in cui la modifica avrà efficacia.

La spesa per la materia energia oltre agli oneri di dispacciamento sopra indicati, rappresenta circa il 59,83% della spesa complessiva per l'energia elettrica di un cliente non domestico tipo³.

Allo scadere del periodo di applicabilità, potranno essere modificati dal Fornitore il prezzo della componente P_{FIX} ed il prezzo della componente P_{VOL} nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 9 delle CGF.

Il Cliente è tenuto, altresì, al pagamento della Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore e la Spesa per Oneri di Sistema che si compongono dei corrispettivi di trasmissione, distribuzione, trasporto, misura (TIME), e le componenti a copertura dei meccanismi di perequazione e dei costi del sistema di incentivi alle imprese che gestiscono le reti di trasporto e di distribuzione per interventi che comportano un miglioramento della qualità del servizio, componenti UC3 e UC6 definite ai sensi del TIT, oneri di sistema (componenti ASOS, ARIM) e gestione delle connessioni, nonché quelli relativi ai prelievi di energia reattiva, che verranno riaddebitati al Cliente. In particolare la componente ASOS, a carico di tutti i clienti elettrici, serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. E' a carico di tutti i clienti elettrici.

La spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta il 11,78% della spesa complessiva del cliente tipo³ e gli oneri di sistema circa il 19,43% (di cui ASOS 14,35%) della spesa complessiva del cliente tipo³.

Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA e imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza del distributore inoltrate dal Cliente per il tramite del Fornitore. Qualora il Cliente scelga come modalità di pagamento l'addebito automatico diretto in conto corrente SDD (Sepa Core Direct Debit) e come modalità di ricezione della bolletta quella elettronica, il Cliente beneficerà di uno sconto pari a quanto previsto all'articolo 10.7 delle CGF.

³ - Cliente tipo: cliente non domestico, con consumi annui pari a 10.000 kWh e una potenza impegnata pari a 10 kW, IVA e imposte escluse.

Si specifica che la presente offerta contrattuale recepisce integralmente la disciplina delle offerte PLACET di cui alla Delibera 555/2017/R/com.

RIEPILOGO COSTI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA ENERGIA ELETTRICA

Corrispettivi previsti dall'ARERA alla data del 01.01.2024, validi fino alla data del 31.12.2024. I corrispettivi sotto riportati potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione in applicazione degli aggiornamenti ARERA.

COMPONENTI DELLA TARIFFA	U.M.	BASSA TENSIONE inf. o uguale a 16,5kW			BASSA TENSIONE sup. 16,5kW		
		BTA1	BTA2	BTA3	BTA4	BTA5	BTA6
quota fissa	€/Pdp/anno	25,9933	25,9933	25,9933	26,4967	26,4967	25,9933
quota potenza	€/kW anno	31,3586	29,6994	33,0177	33,0177	33,0177	31,3586
quota energia	€/kWh	0,01122	0,01122	0,01122	0,01122	0,01122	0,01120
RIEPILOGO COMPONENTE ASOS (VALORI RIFERITI AL 2° TRIMESTRE 2024 SOGGETTI AD AGGIORNAMENTO PERIODICO ARERA)							
quota fissa (Asos)	€/Pdp/anno	11,9436	11,9436	11,9436	12,1800	12,1800	11,7564
quota potenza (Asos)	€/kW anno	14,6508	13,8744	15,4248	15,4248	15,4248	14,4216
quota energia (Asos)	€/kWh	0,036690	0,036690	0,036690	0,036690	0,036690	0,036690

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Se hai ricevuto l'informativa in materia di protezione dei dati personali, fornita unitamente alla documentazione contrattuale, e ne hai compreso il contenuto, il Titolare ti chiede se presti il consenso al trattamento dei tuoi dati personali per l'invio di comunicazioni promozionali e commerciali o per proporre l'acquisizione dei servizi del Titolare mediante: e-mail, sms, contatto telefonico con o senza operatore e posta ordinaria

Sì, presto il consenso / No, non presto il consenso

LUOGO, DATA E ORA

IL CLIENTE (nome e cognome)

TIMBRO E FIRMA (leggibile)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di avere letto e approvato specificatamente i seguenti articoli delle condizioni generali di fornitura allegati al presente contratto: Art. 7 - Attivazione della fornitura; Art. 9 - Durata del contratto, rinnovo e recesso; Art. 12 - Garanzie a carico del cliente finale; Art. 14 - Inadempimento del Cliente; Art. 19 - Clausola risolutiva espressa; Art. 24 - Legge applicabile e foro competente.

Il Cliente dichiara di aver letto e approvato specificatamente tutte le parti del presente Contratto e di:

autorizzare espressamente ERMES GAS & POWER S.R.L. alla esecuzione del presente contratto anche in pendenza del periodo eventualmente previsto per il diritto di ripensamento, fatta comunque salva la facoltà di esercizio dello stesso ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura;

non autorizzare espressamente ERMES GAS & POWER S.R.L. alla esecuzione del presente contratto in pendenza del periodo eventualmente previsto per il diritto di ripensamento.

Dichiara altresì di aver ricevuto la nota informativa per il "cliente finale" e l'"informativa privacy ai clienti finali" contenute nel presente contratto e le schede di confrontabilità della spesa. Tutto quanto sopra, è da considerarsi parte integrante del Modulo di Adesione (Contratto) di fornitura e specifica le condizioni di fornitura dell'energia elettrica e dei servizi ad essa associati. Con la sottoscrizione del presente modulo, il CLIENTE dichiara, inoltre, di aver ricevuto le informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi del Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali di cui all'Allegato A alla deliberazione 4262020/R/com e s.m.i., con particolare riferimento alla Scheda sintetica ed alla Scheda di confrontabilità della spesa di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 al suddetto Codice applicabile all'offerta proposta. **Letto approvato e sottoscritto.**

LUOGO, DATA E ORA

TIMBRO E FIRMA (leggibile)

ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

ART. 11 - RATEIZZAZIONE

11.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della bolletta relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:

i. per i Clienti trattati monorari, qualora la bolletta contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto ii, sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;

ii. per tutti i Clienti a quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;

iii. per tutti i Clienti, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all'articolo 10;

iv. per tutti i Clienti, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere.

11.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della bolletta, secondo le modalità indicate nella bolletta.

11.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

- nei casi di cui ai punti i., e ii., le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);

- nei casi di cui al punto iii le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due);

- nei casi di cui al punto iv le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due);

- le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di impuntare le rate a mezzo di documenti diversi dalla bolletta e di inviarle separatamente da questi ultimi;

- è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla bolletta oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in

accordo a quanto previsto dal presente articolo;

- le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

11.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

ART. 12 - GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE FINALE

12.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.

12.2 L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall'ARERA (TIV) e riportato nelle seguenti tabelle:

Ammontare deposito (€)	Clienti non domestici con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW	Clienti non domestici con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
	15,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata	stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione

12.3 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 12.2, è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova bolletta; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 12.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una bolletta nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova bolletta.

12.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 12.2 richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del cliente.

12.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima bolletta utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.

12.6 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima bolletta utile.

12.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla bolletta di chiusura, maggiorata in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'aver avuto versamento dello stesso.

ART. 13 - INTERESSI DI MORA

13.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella bolletta, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.

13.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

13.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.

ART. 14 - INADEMPIMENTO DEL CLIENTE

14.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all'articolo 10.10, trascorsi almeno 5 (cinque) giorni dalla scadenza della bolletta, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

14.2 Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

14.3 Il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore di cui al punto 14.2.

14.4 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore diverso da quello di cui al punto 14.2.

14.5 La comunicazione di costituzione in mora conterà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'aver avuto pagamento degli insoluti al Fornitore.

14.6 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccettuato la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.

14.7 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA.

14.8 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'aver avuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell'articolo 23 relativo alle comunicazioni.

14.9 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SI la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore nella predetta comunicazione.

14.10 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.

14.11 Ove l'intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto inviando al SI la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 10 del TIMOE. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza.

14.12 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata. Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SI. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza attivati dal SI.

14.13 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:

a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata effettuata una riduzione di potenza o sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:

i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;

ii. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.

14.14 Nei casi di cui al comma 14.13, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

14.15 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in bolletta come Corrispettivo CMOR- nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

ART. 15 - PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE

15.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Puntini di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE comprendenti: l'aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di consegna, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e voltare, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQE.

15.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltare, il Cliente riconosce altresì al Fornitore

un importo pari a 23 euro IVA esclusa.

15.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura. 16

- Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche

16.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell'energia elettrica.

16.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.

16.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 17 - FORZA MAGGIORE

17.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.

17.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile non deve dare comunicazioni all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.

17.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ

18.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

18.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle pre-dette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

18.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore.

18.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi ed esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:

(A) cessazione o messa in liquidazione dell'attività imprenditoriale o professionale da parte del Cliente; (B) fallimento o liquidazione coatta amministrativa del Cliente; (C) mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, fusione, scissione ecc.); (D) mancata comunicazione di informazioni rilevanti ai fini del presente contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la comunicazione di informazioni non corrispondenti al vero.

ART. 20 - LIVELLI DI QUALITÀ, RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

20.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.

20.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all'indirizzo www.ermespower.it

20.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).

20.4 Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice POD) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

ART. 21 - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

21.1 Sono recettive di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.

21.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO

22.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di energia elettrica ad esclusione dell'esercente la maggior tutela. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 c.c.

22.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

ART. 23 - COMUNICAZIONI

23.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate: a mezzo mail all'indirizzo ufficiolegale@ermespower.it; a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a: Ermes S.r.l. Via Urbana, 12 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI), o a mezzo fax al numero 055/5609549.

23.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in bolletta.

23.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

ART. 24 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 25 - RISOLUZIONE EXTRA-GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

25.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/consumatori/conciliazione.html>).

25.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giurisdizionale.

ART. 26 - DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.